



Documento di seduta

A10-0127/2026

6.5.2026

RELAZIONE

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler
(2025/2175(IMM))

Commissione giuridica

Relatore: Marcin Sypniewski

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	6

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler (2025/2175(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler, trasmessa dalla procuratrice capo europea con lettera in data 21 luglio 2025 e confermata con lettera in data 1° settembre 2025 nell'ambito di un'indagine preliminare da avviare nei confronti di Angelika Niebler, e comunicata in Aula il 10 settembre 2025,
 - avendo ascoltato Angelika Niebler il 15 aprile 2026 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")¹, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019²,
 - visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A10-0127/2026),
- A. considerando che, con lettera in data 21 luglio 2025 e come confermato con lettera in data 1° settembre 2025, la procuratrice capo europea ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità di Angelika Niebler, deputata al Parlamento europeo eletta in Germania, in relazione a presunti reati commessi tra il 2017 e il 2025;
- B. considerando che, secondo la richiesta, che si basa sulle informazioni fornite da un privato che ha lavorato per la deputata in questione dall'agosto 2021 al settembre 2023, Angelika Niebler – dal 2017 in poi, vale a dire dall'ottava alla decima legislatura – avrebbe indebitamente chiesto il rimborso delle spese di viaggio per spostamenti a Strasburgo e Bruxelles che sarebbero stati effettuati temporaneamente per scopi privati o non legati al suo ruolo di deputata al Parlamento europeo e/o all'esercizio delle

¹ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

² Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

funzioni parlamentari di assistenti parlamentari accreditati e assistenti locali, e avrebbe assunto un assistente locale che avrebbe lavorato esclusivamente per un ex deputato al Parlamento europeo dello stesso partito, ma la cui retribuzione era versata dal Parlamento europeo per conto di Angelika Niebler; che secondo la richiesta, sulla base delle informazioni fornite, vi sono i primi sospetti che la deputata abbia utilizzato le spese di assistenza parlamentare in violazione dell'articolo 29, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 settembre 2023 relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo³; che, pertanto, la presunta condotta potrebbe costituire reato di frode ai sensi dell'articolo 263, paragrafi 1 e 3, del codice penale tedesco;

- C. considerando che Angelika Niebler è stata eletta al Parlamento europeo in occasione delle elezioni europee del maggio 2014 e, successivamente, delle elezioni europee del maggio 2019 e del giugno 2024 e che, pertanto, era deputata al Parlamento europeo all'epoca dei presunti reati;
- D. considerando che i presunti reati e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono alle opinioni o ai voti espressi da Angelika Niebler nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- E. considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato membro;
- F. considerando che l'articolo 46, paragrafi 2, 3 e 4, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania dispone quanto segue:
 - "2) Un deputato non può essere chiamato a rispondere o essere arrestato per un reato punibile senza l'autorizzazione del Bundestag a meno che non sia stato arrestato in flagrante delitto o nel corso del giorno successivo alla commissione di tale reato.
 - 3) L'autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra restrizione della libertà personale di un deputato o per avviare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo 18.
 - 4) Qualsiasi procedimento penale e qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 18 contro un deputato, qualsiasi arresto e qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.";
- G. considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;
- H. considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento,

³ Decisione dell'Ufficio di presidenza, dell'11 settembre 2023, relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga la decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU C, C/2024/2814, 26.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/2814/oj>).

l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

- I. considerando che qualsiasi conclusione deve essere tratta sulla base delle informazioni e delle spiegazioni fornite nel caso in questione; che sussistono gravi incertezze in merito agli elementi e alle motivazioni alla base della denuncia che ha portato alla richiesta di revoca dell'immunità, compresa la natura anonima della denuncia, il che impedisce una valutazione significativa della stessa e non consente di escludere la possibilità che la denuncia possa essere stata presentata da un privato mosso da una diretta motivazione politica al fine di compromettere la deputata in questione; che, inoltre, la tempistica e la natura selettiva della denuncia avvalorano tali preoccupazioni, in particolare alla luce del ruolo politico di primo piano della deputata; che le incoerenze nella richiesta, compresa una palese mancanza di precisione per quanto riguarda le esatte somme finanziarie in questione, nonché le circostanze specifiche della presunta condotta scorretta, sollevano preoccupazioni in merito al fatto che l'intenzione alla base del procedimento possa essere stata quella di danneggiare la reputazione di Angelika Niebler;
 - J. considerando che sembrerebbe dunque trattarsi di una vicenda in cui è possibile presupporre un caso di *fumus persecutionis*, vale a dire "elementi concreti"⁴ dai quali si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario in questione è quello di danneggiare l'attività politica di Angelika Niebler, in particolare la sua attività di deputata al Parlamento europeo;
 - K. considerando che, da un lato, il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro lato, il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"⁵;
1. decide di non revocare l'immunità di Angelika Niebler;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Procura europea e ad Angelika Niebler.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, Troszczynski/Parlamento, C-12/19 P, ECLI:EU:C:2020:725, punto 26.

⁵ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	5.5.2026	
Esito della votazione finale	+:	16
	—:	3
	0:	3